

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Direzione Regionale Abruzzo**

## CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) codice fiscale n. 01165400589 e partita IVA n. 0096891004 con Sede e domicilio fiscale in P.le G. Pastore n. 6 Roma, C.A.P. 00144, rappresentata dal Dott. Nicola Negri nella qualità di Direttore regionale Inail Abruzzo;

E


**Casa di Cura Villa Serena**, codice fiscale 01339360065 e partita IVA 01220790685 con sede e domicilio fiscale in via Petruzzi, 42 65013 Città Sant'angelo, rappresentata da Concetta Petruzzi nella qualità di Legale Rappresentante

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);



l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 6 ottobre 2015 l'INAIL e la Regione Abruzzo hanno stipulato un protocollo d'intesa in attuazione del predetto Accordo-quadro;

in data 21 aprile 2016 l'INAIL e la Regione Abruzzo hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività ed accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 32/2007, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative (LIA – livello integrativo di assistenza) necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;

**La Casa di Cura Villa Serena** è inclusa nell'elenco allegato alla convenzione di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1  
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2  
Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione. A tal fine le parti concordano di individuare **specifici percorsi assistenziali integrati** a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.



### Art. 3

#### Modalità di erogazione delle prestazioni

**La Casa di Cura Villa Serena** assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste come di seguito specificato:

- visita fisiatrica – rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA) – con definizione del piano riabilitativo individuale;
- prestazioni riabilitative incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) – prescritte su ricettario fornito dalla ASL – nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti del budget assegnato alla struttura medesima;
- prestazioni integrative di riabilitazione (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.

**La Casa di Cura Villa Serena** si impegna ad effettuare la visita fisiatrica, con definizione e restituzione all'Inail del piano riabilitativo individuale, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'impegnativa su ricettario ASL, trasmessa, in copia, dall'Inail alla struttura tramite posta certificata.

Il piano riabilitativo individuale dovrà essere autorizzato dall'Inail.

**La Casa di Cura Villa Serena** si impegna ad erogare le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo, comprensivo sia delle prestazioni LEA (livello essenziale di assistenza) sia delle prestazioni integrative (LIA), per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura, scelta tra quelle di cui all'allegato elenco anche in ragione del criterio di prossimità territoriale.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo per il quale la struttura non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari di **della Casa di Cura Villa Serena** ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto

I flussi operativi verranno disegnati dall'INAIL e concordati con la singola struttura.

### Art. 4

#### Corrispettivi delle prestazioni rese

**La Casa di Cura Villa Serena** non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni di cui al presente accordo e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.



Alla fattura dovranno essere allegata la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito attestante la regolare conclusione del percorso riabilitativo. L'INAIL previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla **Casa di Cura Villa Serena** entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con codice IBAN IT58E0306915463100000006562 (coordinate bancarie Della Casa di Cura Villa Serena).

**La Casa di Cura Villa Serena** si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla **Casa di Cura Villa Serena** alla competente ASL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 – L. n. 244 del 24 Dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213, le fatture emesse in relazione al contratto stipulato con quest'Istituto dovranno essere redatte in forma elettronica e trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. L'INAIL non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

#### Art. 5

#### Trattamento dei dati personali

1. La presente convenzione è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a tutti gli adempimenti che ne derivano.

#### Art. 6


#### Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

#### Art. 7

#### Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Casa di Cura Villa Serena, del



requisito della regolarità contributiva o dell'accreditamento o in caso di contestata e reiterata irregolare esecuzione.

**La Casa di Cura Villa Serena** di cui all'elenco delle strutture private accreditate si impegna a comunicare con immediatezza all'Inail, Direzione Regionale Abruzzo, Via Vetoio, L'Aquila e all'Ufficio competente della Direzione Politiche per la Salute della Regione Abruzzo, Via Conte di Ruvo, Pescara, eventuali fattispecie, di cui all'art. 7 l.r. 32/2007 e in particolare la sopravvenienza di provvedimenti di sospensione dell'accreditamento, in ragione di motivate esigenze cautelari o per la fattispecie di cui all'art. 7 bis l.r. 32/2007; l'avvio e/o la definizione di procedure di revoca dell'accreditamento ex art. 7 l.r. citata; eventuali provvedimenti di voltura del titolo di accreditamento provvisorio.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

### Art. 8 Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di L'Aquila.

### Art. 9 Registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e le parti provvederanno, ognuna per la copia di propria competenza, ad apporre la relativa marca.  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

Portofoglio, li 27/7/2016

Per la Direzione Regionale Inail Abruzzo  
Il Direttore Regionale  
Dott. Nicola Negri



Per la Casa di Cura Villa Serena  
Il Rappresentante legale  
Dott.ssa Concetta Iannuzzi

